

AREA 2

Fatti illeciti

SCHEDA I

Danni punitivi

1. Introduzione

Con la locuzione “**danni punitivi**” (*punitive damages*) si fa riferimento ad un istituto proprio del mondo di *common law*, in special modo di quello nordamericano. In applicazione di detto istituto, è possibile riconoscere al danneggiato – oltre alla componente riparatoria del risarcimento imposto sul danneggiante – una ulteriore e spesso cospicua somma che quest’ultimo è tenuto a corrispondere e che ha la funzione di vera e propria **pena privata**, volta a sanzionare la violazione commessa. A differenza di quanto avviene in ipotesi di sanzioni di diritto pubblico, la somma è tuttavia corrisposta in favore di un privato (il danneggiato o i danneggiati) e non della pubblica autorità.

Nel sistema statunitense, in particolare, le più recenti legislazioni e gli orientamenti da ultimo affermatasi nella giurisprudenza hanno condotto ad una sorta di “standardizzazione” dei danni punitivi, la quantificazione dei quali non è più rimessa alla mera discrezionalità del giudice, ma avviene secondo determinati **parametri** e nel rispetto di **limiti massimi** predeterminati.

Nel nostro Paese, il tema dei danni punitivi si è imposto all’attenzione degli operatori del diritto in virtù della sempre maggiore **circolazione delle decisioni** giudiziali. La materia, nell’ordinamento italiano, è regolata dalla l. 218/1995 (alla quale, oggi, si affiancano le fonti dell’Unione europea regolanti il riconoscimento delle decisioni tra gli Stati membri) e, in particolare, dall’art. 64, dedicato al **riconoscimento** (o delibazione) delle sentenze straniere, secondo il quale: «La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i

principi sulla **competenza** giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a **conoscenza** del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono **costituite** in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; d) essa è passata **in giudicato** secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; e) essa non è contraria ad **altra sentenza** pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non **pende un processo** davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono **effetti contrari all'ordine pubblico**».

Soprattutto in relazione a tale ultimo requisito, si è posto il tema della possibilità di riconoscere e mettere in esecuzione, in Italia, una sentenza pronunciata all'estero, contenente la condanna al risarcimento dei danni punitivi, posto che – in linea generale – il nostro ordinamento assegna al risarcimento del danno una **funzione precipuamente riparatoria** e ripristinatoria dello *status quo ante* rispetto al verificarci dell'illecito o dell'inadempimento e non certamente sanzionatoria.

Per altri versi, occorre evidenziare come nello stesso ordinamento italiano abbiano fatto la loro comparsa varie **figure** latamente riconducibili al concetto **di danni punitivi** ed alla funzione sanzionatoria che è loro propria. Più nello specifico, possono essere sinteticamente menzionati, tra gli altri, il novellato **art. 96, co. 3, c.p.c.**, che consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, in funzione sanzionatoria dell'abuso del processo, nonché l'**art. 709-ter c.p.c.**, n. 2 e 3, il quale, per l'ipotesi di inadempienze agli obblighi di affidamento della prole, consente al giudice di condannare l'inadempiente al risarcimento del danno in favore del minore ovvero dell'altro coniuge; ed ancora l'art. 125 cod. propr. ind., secondo cui "il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione"; analogamente, l'art. 158, L. dir. aut., per cui il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato "anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto"; ed invero lo stesso art. 1225 c.c. è assai significativo in tal senso, laddove concede il beneficio della limitazione della responsabilità ai soli casi di mancanza di dolo, con conseguente "sanzione" dell'assenza di alcun beneficio limitativo in considerazione del grave comportamento del danneggiante.

2. Dibattito giurisprudenziale

All'interrogativo circa la possibilità di riconoscere in Italia la sentenza contenente una condanna al risarcimento dei danni punitivi pronunciata in un Paese terzo, la **terza sezione** della Cassazione aveva offerto, fino a tempi relativamente recenti, risposta negativa e di netta chiusura (sentenza Cass. n. 1183/2007), concludendo quindi che non potesse essere delibata – perché **contraria al nostro ordine pubblico** – la sentenza nordamericana che, nel risarcire il danneggiato, avesse liquidato una somma ingiustificatamente sproporzionata (per eccesso) rispetto al danno subito, a titolo, per l'appunto, di danni punitivi. Tale opzione ermeneutica era argomentata, tra l'altro, sulla base di due ordini di ragioni.

In primo luogo si faceva leva sulla **funzione** da attribuire alla **responsabilità civile** nell'ordinamento italiano, da individuarsi – secondo la corte – in quella **esclusivamente riparatoria**, restando ad essa estranea l'idea della punizione (affidata, nel nostro ordinamento, alla disciplina penale) e fondandosi il risarcimento del danno sull'esistenza di una lesione e sulla prova delle conseguenze negative sofferte dal danneggiato, a prescindere dalla condotta del danneggiante, dallo stato di bisogno del danneggiato e dalla capacità patrimoniale dell'obbligato.

Il secondo argomento era invece imperniato sul concetto di ordine pubblico, rilevante ex art. 64, lett. e), l. n. 218/1995, da intendersi per la Corte come "**ordine pubblico interno**", ovvero sia quale complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici.

Una decina di anni dopo, tale orientamento è stato radicalmente modificato, ad opera delle **sezioni unite** (Cass. 16601/2017), le quali hanno affermato, da un lato, che nel sistema italiano la responsabilità civile non ha solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, ma ha **natura polifunzionale**, perseguendo altresì la **funzione di deterrenza** ed anche quella **sanzionatoria**, per cui non può ritenersi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento interno l'istituto dei risarcimenti punitivi, dovendosi comunque verificare, ai fini del riconoscimento di una sentenza straniera che statuisca in tal senso, che essa sia stata resa nell'ordinamento d'origine su basi normative che garantiscano: *i*) la **tipicità delle ipotesi di condanna** – in adesione al principio di legalità –; *ii*) la **prevedibilità** della stessa e *iii*) i suoi **limiti quantitativi**, in adesione – appunto – al concetto di ordine pubblico.

Per altro verso, le Sezioni Unite hanno ritenuto superata la nozione di "ordine pubblico", come tradizionalmente intesa nella pregressa giurispru-

denza, vale a dire “ordine pubblico interno”, concetto da abbandonare in favore di quello di “**ordine pubblico internazionale**”, da intendersi quale complesso dei principi fondamentali non già in quanto caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, bensì in quanto fondati su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, comuni ai diversi ordinamenti e desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria.

In altri termini, la nozione di “ordine pubblico” – da complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico–sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico – è divenuta il distillato del sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria e svolge, accanto al tradizionale ruolo di strumento di controllo avverso l’ingresso di norme o sentenze straniere che possano minare la coerenza interna dell’ordinamento giuridico nazionale, anche una funzione promozionale dei valori fondanti tutelati dall’Unione Europea.

3. Conclusioni

Si viene a porre, in conclusione, il quesito circa la definitiva apertura del nostro ordinamento ai danni punitivi e circa la portata di tale eventuale breccia, se, cioè, essa sia tale da meramente ammettere in Italia l’esecuzione di sentenze pronunciate all’estero ovvero se l’apertura delle Sezioni Unite, associate agli indizi della presenza di “danni punitivi nostrani” di cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente, sia tale da poter condurre alla conclusione secondo la quale detta figura oggi trova accoglimento anche entro i nostri confini nazionali.

Invero, proprio la presenza di meri indizi (ai quali si è fatto cenno e su alcuni dei quali si tornerà tra breve) dimostra come nel nostro ordinamento manchi una previsione a carattere generale che permetta al giudice di condannare il danneggiante ad una somma ultracompensativa rispetto al danno cagionato. D’altronde le stesse Sezioni Unite, proprio nella pronuncia n. 16601/2017, decisiva in materia, hanno chiaramente affermato che nel nostro ordinamento non esistono danni punitivi; il fatto che, a ben precise condizioni, possa essere data esecuzione alla sentenza straniera che pronunci i danni punitivi costituisce dunque un presupposto eccessivamente labile per introdurre in via interpretativa una figura tradizionalmente estranea al nostro sistema.

D’altronde a quelli che abbiamo definito indizi della presenza di danni punitivi nel nostro ordinamento, molti interpreti oppongono plurimi e spes-

so ben argomentati rilievi tesi ad escludere qualsiasi valenza degli stessi quale “grimaldello” per aprire l’ordinamento nazionale alla figura in questione. In particolare, con riferimento all’art. 709–ter c.p.c., si è rilevato che la formulazione della previsione – priva di qualsiasi riferimento a risarcimenti con funzione ultracompensativa – richiama anche sotto il profilo letterale quella dell’art. 2043 c.c., semplicemente utilizzando il plurale invece che il singolare, forse a significare la risarcibilità di danni patrimoniali e non patrimoniali. Ove poi si pensi che la norma è stata introdotta nel 2006 (L. 54/2006, sull’affidamento condiviso), si comprende anche il perché il legislatore abbia scelto di introdurre una previsione esplicita e ad hoc, piuttosto che lasciare all’interprete la riconduzione della fattispecie alla regola generale di cui all’art. 2043 c.c. – che secondo molti sarebbe stata comunque più che idonea al fine risarcitorio – posto che a quel tempo, pur non troppo lontano, il c.d. illecito endofamiliare era ancora se non in via di emersione, certamente non pienamente consolidato.

Anche per gli altri indizi, molti rilevano la totale estraneità di qualsivoglia funzione punitiva o comunque ultracompensativa, attribuita loro da alcuni interpreti ritenuti “avanguardisti”; residua tuttavia una previsione la natura della quale lascia perplessi anche coloro che avversano qualsiasi apertura del nostro ordinamento ai danni punitivi, ed è data dall’art. 96, ult. co. c.p.c. – come introdotto dalla L. 69/2009 – per cui “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Al riguardo la Corte costituzionale (23 giugno 2016, n. 152) – chiamata a pronunciarsi sul profilo della ragionevolezza della previsione che assegna alla controparte anziché all’erario la somma equitativamente determinata – ha espressamente riconosciuto la “natura non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive, della disposizione scrutinata”, pur non escludendone una concorrente componente indennitaria. In particolare la possibilità di una condanna pronunciata d’ufficio dal giudice sembra confermare una finalità di tutela di interessi non (o non esclusivamente) propri della controparte, dunque del privato, colorandosi così di connotati in senso lato pubblicistici. L’art. 96 ult. co. c.p.c., quindi, sembra offrire la prova della compatibilità del nostro sistema processuale, ma più probabilmente del sistema complessivo, con misure punitive.

È proprio tale apertura alla natura polifunzionale dell’illecito civile – confermata anche dalla più volte richiamata Cassazione n. 16601/20179, pur escludendo, come detto, che nel nostro ordinamento esistano danni punitivi – che finisce per comportare l’apertura perlomeno tendenziale alle

sanzioni private; d'altronde se l'illecito non ha (più) solo funzione risarcitoria, diviene quasi inevitabile attribuire ad esso una funzione sanzionatoria. L'unica altra funzione ipotizzabile, d'altronde, sarebbe quella di deterrenza (da molti riscontrata infatti nell'art. 96 ult. co. c.p.c.), che tuttavia non è facilmente scindibile da quella sanzionatoria appena menzionata, le due, anzi, spesso si considerano camminare appaiate, l'una comportando o addirittura richiedendo la sussistenza dell'altra per poter raggiungere una qualche effettività.

In conclusione, il progressivo allargamento delle funzioni della responsabilità civile sembra quindi andare conducendo pur lentamente anche a valenze sanzionatorie e ciò nonostante qualche naturale e più che comprensibile freno verso l'apertura a ciò che ancora si conosce poco. Ciò potrebbe, tra l'altro, venire incontro a istanze che si presentano almeno parzialmente come "nuove" o inedite, le quali, in caso contrario, stenterebbero a trovare riparazione (da intendersi qui nel senso lato di rimedio, comprensivo delle tre possibili funzioni ormai individuate dell'illecito: risarcitoria, di deterrenza e punitiva), mancando a tutt'oggi uno strumento di tutela adeguata, basti pensare alle ipotesi nelle quali il danno parcellizzato sul singolo individuo appare poco significativo o comunque troppo oneroso da far valere, ma su larga scala quel danno palesi tutta la propria portata, come, per esempio, alle perdite di massa di dati personali da parte di social network, Internet service providers ecc.

SCHEDA II Danno non patrimoniale

1. Introduzione

La fattispecie del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) ha subito, soprattutto negli ultimi 15 anni, un'evoluzione che ha comportato il radicale mutamento dei tratti fondamentali dell'illecito civile, aprendo una nuova frontiera anche nel campo dell'illecito contrattuale.

Tradizionalmente l'art. 2059 c.c. è stato letto in combinato – e per lungo tempo inscindibile – disposto con l'art. 185 c.p., per cui **si riteneva che i "casi determinati dalla legge" non potessero essere che le ipotesi di reato**, vale a dire le fattispecie classicamente denominate come "danno morale soggettivo", da individuarsi nelle sofferenze spirituali transeunti e nei patemi d'animo sofferti dalla vittima a seguito dell'illecito penale.

Al di fuori della sussistenza di un reato, dunque, non si ritenevano risarcibili che le conseguenze patrimoniali dell'illecito, secondo il paradigma di cui all'art. 2043 c.c., con risultati tuttavia talvolta evidentemente iniqui, come evidenziò il c.d. "caso Gennarino", ove, con riferimento alle gravi lesioni fisiche subite da un bambino in conseguenza di un incidente stradale, si arrivò alla conclusione per cui il danno alla salute poteva ritenersi risarcibile solo in caso – appunto – di reato, da accertare, tra l'altro, escludendo ogni presunzione di colpa, incompatibile con la disciplina penalistica; il danno patrimoniale, d'altro canto, non poteva configurarsi se – come nella specie, – la vittima non era dotata di alcuna capacità reddituale, trattandosi di un minore, ancora in età scolare (Trib. Milano, 18 gennaio 1971).

Tale situazione portò più volte l'art. 2059 c.c. al cospetto della **Consulta**, la quale l'ha invero sempre salvato dalle strette di una pronuncia di illegittimità costituzionale, pur tracciando, **con la pronuncia 184/1986, la strada per superarne le anguste maglie. Con tale decisione la Corte Costituzionale, infatti, ha collocato nell'alveo dell'art. 2059 c.c. il solo danno morale soggettivo, in combinato disposto con l'art. 185 c.p., riconducendo, invece, all'art. 2043 c.c. non solo i danni patrimoniali, ma anche quelli alla persona, dovendo tale norma essere interpretata in modo costituzionalmente orientato**, alla luce dell'art. 32 Cost., con riguardo alla salute – e dunque al danno biologico – e dell'art. 2 Cost., con riguardo a ciò che viene di qui in avanti definito "danno esistenziale", da intendersi quale danno alla persona diverso da quello alla salute, ma pur sempre connesso a diritti fondamentali.

Si è venuta a delineare, in tal modo, una **teoria tripartita dell'illecito**, secondo il seguente modello: *i)* danni patrimoniali "puri", ricondotti nell'ambito dell'art. 2043 c.c.; *ii)* danni non patrimoniali, diversi dal danno morale soggettivo, ricondotti nell'ambito dell'art. 2043 c.c., costituzionalmente interpretato; *iii)* danni da reato, ricondotti nell'ambito dell'art. 2059 c.c., in combinato disposto con l'art. 185 c.p.

Nel 2003, tuttavia, alcune decisioni della S.C. (**Cass., 8827 e 8828/2003**) hanno completamente ridisegnato il perimetro del danno non patrimoniale, partendo da una considerazione apparentemente banale, che ha tuttavia costituito la chiave di volta di tutta l'argomentazione conseguente: i "casi determinati dalla legge" – ai quali l'art. 2059 c.c. fa riferimento – non possono essere ridotti alle sole fattispecie previste dal codice penale; ne deriva che, al fine di individuare i danni non patrimoniali risarcibili, si dovrà allora far riferimento a tutte le disposizioni di legge del nostro ordinamento (non più solo al codice

penale) e, in primis, ai valori tutelati dalla Costituzione, quale legge fondamentale.

Vengono così ricondotte all'art. 2059 c.c. tutte le ipotesi di danno non patrimoniale previste – espressamente o meno, ma pur sempre tipicamente poste – nel nostro ordinamento, a prescindere dal fatto che sussista o no un reato (si pensi, ad esempio, alla riparazione del danno per irragionevole durata del processo, prevista dalla L. 89/2001, il cui art. 2 fa esplicito riferimento al danno non patrimoniale e che trova un immediato referente nell'art. 111 Cost.; ancora, può farsi riferimento al c.d. “danno endofamiliare”, relativo al rapporto tra coniugi ed anche al rapporto tra genitori e figli, laddove siano violati gli obblighi legati ai doveri di assistenza morale, oltre che materiale, di natura familiare; si possono poi qui richiamare anche i casi di c.d. “mobbing”, vale a dire le condotte, tenute generalmente sul posto di lavoro, dirette a ledere il lavoratore nella propria dignità, professionalità e integrità psico-fisica, il cui fondamento viene generalmente rinvenuto nell'art. 2087 c.c., interpretato alla luce dell'art. 41, commi 1 e 2 Cost.).

Si riafferma così la c.d. **“teoria bipartita dell'illecito”**: *i)* danni patrimoniali, nell'ambito dell'art. 2043 c.c.; *ii)* danni non patrimoniali, complessivamente intesi, nell'ambito dell'art. 2059 c.c. È quindi questa ultima previsione che, quando siano violati valori fondamentali, deve essere costituzionalmente interpretata.

Tale impostazione viene successivamente confermata dalle S.U. nel 2008 (Cass., S.U., 256972/2008), le quali, ad ogni modo, precisano ulteriormente che il danno non patrimoniale è una **“categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate”**; danno morale, danno biologico e danno esistenziale – secondo questa impostazione – non sono perciò voci autonome, bensì componenti dell'unica categoria rilevante, vale a dire il “danno non patrimoniale” complessivamente inteso. L'affermazione circa l'unitarietà del danno non patrimoniale e dunque circa l'utilizzabilità delle nomenclature ormai note (biologico, esistenziale ecc.) solo a scopo descrittivo non ha tuttavia trovato unanime accoglienza nella giurisprudenza successiva, fino alla recente decisione **Cass., 7513/2018 (c.d. sentenza decalogo)**, che si è consapevolmente e apertamente discostata da questa affermazione per riaffermare con nitore l'autonoma configurabilità di un danno morale, diverso da quello biologico, pur appartenente al medesimo genus del danno non patrimoniale. Sul punto si tornerà nel § successivo, in questa sede occorre soffermarsi invece su di una ulteriore affermazione relativa alla decisione del 2008, ove le S.U. hanno precisato che il danno non patrimoniale è **configurabile e quindi risarcibile solo laddove l'interesse tutelato sia leso in modo**

incisivo; deve cioè escludersi la rilevanza dei c.d. “danni bagatellari”, vale a dire quei disagi, fastidi, disappunti che la vita quotidiana, che si svolge in un contesto sociale, non può riuscire ad evitare. Il fine è dunque quello di perimetrare l’area della risarcibilità entro confini utili a far emergere i soli danni “seri”, non cadendo più in ipotesi risarcitorie talvolta risibili, quali quelle sulle quali, soprattutto in passato, la giurisprudenza di merito aveva talvolta indugiato e che avevano portato a ritenere rilevanti i disagi conseguenti ad un taglio di capelli effettuato non secondo i desiderata della cliente, ad un tacco rotto in occasione di una festa, al tempo vanamente e infruttuosamente trascorso nell’occasione di un black out elettrico, ecc.

2. Dibattito giurisprudenziale

Come anticipato, l’affermazione delle S.U. del 2008 circa l’unitarietà del danno non patrimoniale e la sopravvivenza delle tre voci di danno (morale, biologico ed esistenziale) solo a livello descrittivo non è stata pienamente condivisa dalla giurisprudenza successiva, tanto da giungere recentemente ad una ferma affermazione in senso contrario, pur ad opera di una sezione semplice, che ha elaborato una vera e propria **sentenza-decalogo, ridisegnando i confini tra danno biologico e danno morale (Cass., 7513/2018)**.

Il primo elemento di rilievo della sentenza decalogo è dato dalla precisazione del concetto di “lesione alla salute”, da intendersi quale compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa (fare, essere, apparire). **Il danno biologico costituisce quindi un “danno dinamico- relazionale”**, dunque danno dalla natura non meramente statica, ma piuttosto conseguenza del pregiudizio sul modo di essere della persona, che può avere ovviamente diversi gradi di incidenza, riconducibili, ad ogni modo, a due macrocategorie: **i) conseguenze generali e inevitabili** per quella specifica menomazione, vale a dire conseguenze proprie di tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione. In tal caso il risarcimento sarà quello base previsto dalle relative tabelle, senza che si possa procedere ad alcun aumento; **ii) conseguenze peculiari del caso concreto**, patite solo da un singolo danneggiato, da valutarsi in relazione non ad uno specifico aspetto – appunto “dinamico-relazionale” – della vittima che sia stato compromesso (posto che ciascuna vittima potrà sempre lamentare profili diversificati, anche in ragione delle proprie abitudini e stili di vita), bensì conseguenza straordinaria, specifica ed eccezionale; solo in quanto tale essa non sarà già compresa nel risarci-

mento base ed ammetterà, quindi, il giudice ad una personalizzazione del danno in sede di liquidazione, così potendo giungere ad un aumento della quota base, pur con motivazione analitica e non stereotipata.

Delineati come sopra i confini del danno biologico, la Corte si sofferma poi, in modo invero molto più succinto, a descrivere **un altro tipo di pregiudizio, sempre a carattere non patrimoniale, da individuarsi in quelle conseguenze dannose che non hanno fondamento medico-legale**, perché non hanno base organica (es. vergogna, disistima, ecc.), che devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione ad opera del giudice. Così opinando a Corte si allontana forse definitivamente dalle S.U. del 2008 citate nel paragrafo precedente, che predicavano l'unitarietà del danno non patrimoniale.

Come detto la Corte procede poi alla schematizzazione dei nuovi perimetri tracciati, attraverso **10 punti**:

- 1) l'ordinamento prevede solo due categorie di danni: patrimoniali e non patrimoniali;
- 2) i danni sia patrimoniali che non patrimoniali costituiscono una "categoria unitaria";
- 3) "categoria unitaria" significa che qualsiasi pregiudizio in essa compreso dovrà essere liquidato con le medesime regole e i medesimi criteri risarcitori;
- 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
- 5) nell'accertamento in concreto demandato al giudice, questi deve in special modo verificare come e quanto sia mutata la condizione della vittima;
- 6) **in caso di danno alla salute l'eventuale liquidazione di una somma quale risarcimento del biologico e di un'altra somma a titolo di ristoro dei pregiudizi di cui sia già espressione il grado di invalidità individuato con la precedente operazione ermeneutica costituisce una duplicazione;**
- 7) **in caso di danno alla salute la quota base del risarcimento prevista dalle tabelle (o eventualmente dalla legge) può essere aumentata solo in caso di conseguenze peculiari e straordinarie;**
- 8) **in caso di danno alla salute non si ha una duplicazione risarcitoria nel caso in cui si liquidi una somma a titolo di risarcimento del biologico e un'ulteriore somma quale risarcimento di pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e dunque non hanno base organica** (es. disperazione, vergogna, disistima, ecc.)
- 9) ove sia adeguatamente provata la sussistenza di pregiudizi diversi dal